

NOVITA' FISCALI 2025: INDENNITA' AGGIUNTIVA E ULTERIORE DETRAZIONE

CIRCOLARE PAGHE

N. 5/2025

Circolari precedenti:

*N.1 – Bando ISI
2024*

*N.2 – Premio Inail:
autocertificazione
aziende artigiane*

*N.3 – Presentazione
all'Inail della
domanda per la
riduzione del tasso
medio di tariffa per
prevenzione*

*N.4 – Tracciabilità
spese di trasferta*

1. Premessa

La Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, un'indennità aggiuntiva e un'ulteriore detrazione da riconoscere, a determinate condizioni, ai dipendenti.

2. Indennità aggiuntiva

Per i lavoratori con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, è riconosciuta in busta paga un'indennità esente determinata applicando al reddito di lavoro dipendente una percentuale pari a:

- 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro ma non a 20.000 euro.

La percentuale da applicare è determinata rapportando il reddito di lavoro dipendente all'intero anno e viene corrisposta mensilmente in busta paga.

3. Ulteriore detrazione

Per i lavoratori con reddito complessivo superiore a 20.000 euro e fino a 40.000 euro, è riconosciuta in busta paga una detrazione il cui importo è pari:

- a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

Questa detrazione è rapportata al periodo di lavoro e viene riconosciuta mensilmente in busta paga.

4. Modalità operative

Il sostituto d'imposta (datore di lavoro) è obbligato a riconoscere mensilmente in busta paga, a seconda dei casi, l'indennità aggiuntiva o l'ulteriore detrazione. Il lavoratore, tuttavia, ha la possibilità di chiedere che l'indennità aggiuntiva/l'ulteriore detrazione vengano:

- applicate solo a conguaglio fiscale (quindi con l'ultima busta paga dell'anno 2025);
- non applicate (quindi in questo caso il lavoratore potrà recuperare le somme in sede di dichiarazione dei redditi).

In sede di conguaglio fiscale, qualora il datore di lavoro dovesse verificare che, né l'indennità aggiuntiva, né l'ulteriore detrazione erano dovute, provvederà al relativo recupero.

5. Conclusione

Lo Studio provvederà a trasmettere, a ciascun Cliente, la modulistica da consegnare ai propri lavoratori dipendenti affinché questi ultimi possano decidere se fare richiesta dell'indennità aggiuntiva/dell'ulteriore detrazione solo a conguaglio fiscale, oppure, richiedere che non venga applicata. Sulla stessa modulistica, inoltre, i lavoratori avranno la possibilità di chiedere al sostituto d'imposta di tener conto di eventuali ulteriori redditi che, presumibilmente, percepiranno in corso d'anno, al fine di verificare la spettanza dell'indennità aggiuntiva/dell'ulteriore detrazione.

Si precisa, infine, che qualora la modulistica non dovesse tornare in Studio compilata e sottoscritta, l'indennità aggiuntiva, o l'ulteriore detrazione, a seconda dei casi descritti nei precedenti punti 2 e 3, saranno comunque applicati mensilmente in busta paga, essendo un obbligo di legge in capo al sostituto d'imposta, come precisato nel soprariportato punto 4.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni supporto sull'argomento.

Sondrio, 23 aprile 2025

Cordiali Saluti
STUDIO VITALI